



EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE n. 4 del 27 Gennaio 2022, Sostegni – Ter recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Articolo 28 quater – già art. 4 D.L 13 del 25 febbraio 2022 (Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)

- Al comma 1 dell'art. 43 bis del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, abrogare le parole *“edili stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”* nonché sempre al primo comma le parole *“Casse edili”*.

Relazione illustrativa

La proposta di emendamento nasce dalla consapevolezza che non risulti in alcun modo pertinente la “obbligatoria” applicazione di determinati contratti collettivi, con i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Invero, al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro che, nel settore dell'edilizia continuano ad essere numerosissimi, riteniamo più opportuno porre in essere delle azioni che puntino alla verifica dell'osservanza da parte dei datori di lavoro delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in ordine alla relativa formazione obbligatoria, così come previste dalla legge o dai contratti collettivi, invece di introdurre un'immotivata presunzione secondo cui l'applicazione di alcuni contratti comporterebbe tout court un maggior grado di salute e sicurezza all'interno dell'impresa.

Viene richiesta anche la cassazione del termine “edile” perché l'introduzione dell'obbligo di applicazione di contratti stipulati del settore edile dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, risulta inapplicabile anche sotto un altro profilo. Infatti, come noto, numerose aziende interessate dalle attività oggetto dell'articolo in esame, adottano “legittimamente” contratti differenti da quello dell'edilizia, in quanto svolgono attività di natura specialistica che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi differenti.

Pertanto se la dicitura “edile” non venisse cassata tali tipologie di aziende sarebbero costrette, per poter fruire dei benefici indicati nell'art. 28 quater, a cambiare il CCNL attualmente applicato e adottare il contratto dell'edilizia, pur non svolgendo attività prettamente edili.

Un'ultima notazione merita la richiesta di eliminazione delle Casse edili dal disposto della norma. Infatti, la previsione che la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato possa essere effettuata, oltre che dall'INL e dall'INPS, anche dalle Casse edili costituisca un potenziale conflitto d'interesse nonché una posizione dominante di alcune associazioni datoriali e sindacali rispetto alle altre, di cui le prime andrebbero anche a valutare il grado di rappresentatività.

Riteniamo quindi che il testo dell'articolo in esame, non solo non determini alcun effettivo vantaggio in termini di salute e sicurezza, ma faccia insorgere una serie di dubbi e insicurezze che non possono che costituire un freno al rilancio del settore e dell'intera economia italiana.

*documento elaborato dal Centro Studi Federterziario

Il Segretario Generale

Alessandro Franco